

ORDINANZA
N. 30 del 05/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MODIFICA ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 1 DL 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- che pertanto dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;
- che successivamente al 18.5.2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità di luoghi nei quali si esercitano le predette attività, si verificano assembramenti di persone e plurime violazioni, da parte delle persone ivi riunite, dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dapprima dall'art. 1.1 dell'ordinanza regionale 17.5.2020 n. 547 e, a far data dal 1° giugno 2020, dall'art. 1.1 dell'ordinanza regionale 29.05.2020, n. 555;
- che detta situazione assume proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale-notturna a iniziare dalle ore 20:00 in avanti;
- che, nonostante gli specifici servizi di controllo non è stato possibile far rispettare compiutamente le predette norme sul divieto di assembramento, sul distanziamento sociale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
- vista la propria ordinanza n. 29 del 01.06.2020 che qui si richiama integralmente;

VALUTATO che l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;



VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;
- l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978 n. 833;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

che su tutto il territorio del Comune di Mazzano, nel periodo dal 06.06.2020 e fino al 30.06.2020 a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo sia:

- a) vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, o anche di altro genere se in bottiglia di vetro o lattine, da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, ivi compresa la ristorazione. Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi. Nelle aree esterne date in concessione ai predetti esercizi pubblici, resta pure consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza;
- b) vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglia di vetro o lattina, da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie e grandi strutture di vendita;
- c) vietata la consumazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi parchi, strade, giardini e piazze, di bevande in bottiglie di vetro nonché alcoliche di qualsiasi gradazione.

Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi o nelle aree esterne date loro in concessione e/o di proprietà, purché esclusivamente con servizio al tavolo e servite in bicchiere, nonché la somministrazione per l'asporto se finalizzata esclusivamente al consumo presso il domicilio e in quantità commisurata alla tipologia e quantità di cibo venduto unitamente a quelle.

INVITA

I gestori delle suddette attività di somministrazione ad adottare ogni misura necessaria ad evitare assembramenti anche all'esterno dell'area in concessione, nelle sue immediate vicinanze, soprattutto nelle ore serali, notturne e nei fine settimana, mediante idonei strumenti (per esempio accesso con prenotazione, vigilanza continua o altri sistemi ritenuti opportuni) atti a garantire il



pieno rispetto delle direttive impartite per il contrasto dell'epidemia di COVID-19, rammentando che, in caso di violazione delle suddette o in presenza di assembramenti, le sanzioni saranno comunque applicate nei loro confronti laddove non siano in grado di dimostrare di aver adottato le misure sufficienti e necessarie per evitarli.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza.

DEMANDA

- alle Forze dell'Ordine il controllo per l'osservanza della presente ordinanza;
- all'ufficio segreteria:
 - la pubblicazione all'Albo pretorio on-line del comune di Mazzano della presente ordinanza;
 - la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura e alle Forze dell'ordine.

DA' ATTO

che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

Il Sindaco
Zotti Fabio / Infocert Spa

